## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) GAMBARO Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) VELLUZZI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore Velluzzi

Nella seduta del 03/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## **FATTO**

Nell'ottobre 2011 la ricorrente estingueva il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. L'estinzione avveniva dopo che erano maturate 49 delle 120 rate previste dal contratto. Nel conteggio estintivo, dal totale del debito residuo sono stati decurtati gli interessi e "oneri gestionali" pari a € 255,60

Con una lettera del 6 febbraio 2013 la ricorrente inoltrava il reclamo alla convenuta, in qualità di mandataria, nonché all'intermediario mandante: chiedeva un rimborso pari a "€ 5.453,03, oltre agli interessi al tasso legale"; corrispondente alle quote non maturate delle commissioni istituto finanziatore, commissioni intermediario finanziario, commissioni agente/mediatore nonché del premio assicurativo, al netto del rimborso già effettuato. Nell'occasione, lamentava che il "contratto di finanziamento riporta clausole poco chiare e scarsamente dettagliate relativamente ai costi e alle condizioni praticate per le specifiche operazioni di finanziamento" e che "le commissioni bancarie e quelle della mandataria



includono eterogenee causali di spesa che, difformemente da quanto indicato in contratto, non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito". L'intermediario mandante nel riscontrare il reclamo comunicava che avrebbe provveduto a rimborsare € 499,08 per le "commissioni istituto finanziatore"; peraltro, il ricorrente riferiva che il suddetto rimborso, al momento del ricorso all'ABF, non era ancora stato effettuato. L'intermediario convenuto non riscontrava il reclamo per cui il ricorrente presentava ricorso all'ABF riproponendo la richiesta di rimborso delle quote non maturate.

Nelle controdeduzioni la convenuta ha eccepito preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF, facendo rilevare che la richiesta restitutoria attiene ad un contratto di finanziamento stipulato nell'anno 2007.

Nel merito, l'intermediario ha fatto presente che:

- il conteggio estintivo è stato elaborato nel rispetto della normativa in materia di estinzione anticipata contenuta negli artt. 125 TUB e del DM 8 luglio 1992;
- la somma richiesta in sede di estinzione, quale capitale residuo, è stato quantificata "in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992";
- non è applicabile "ratione temporis" al caso di specie "il concetto di pura equità introdotto dal nuovo art. 125 sexies TUB integrato dalle successive disposizioni di Banca d'Italia".

La ricorrente chiede all'intermediario un rimborso "di € 871,20 per commissioni istituto finanziatore, di € 1.883,40 per commissioni intermediario finanziario, di € 2.382,62 per commissioni agente/mediatore finanziario ed € 571,41 per oneri assicurativi", per un totale di "€ 5.708,63 che al netto del parziale rimborso di €255,60, decurtati da conteggio estintivo a titolo di 'rimborso oneri gestionali', sono pari a € 5.453,03 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento, nonché € 500 per onorari legali, oltre IVA e CPA per la redazione e collazione" del ricorso. La convenuta chiede che il Collegio dichiari il ricorso "non procedibile" e "nella denegata ipotesi in cui [il Collegio] ritenga comunque di prendere in esame le contestazioni di merito avanzate dalla ricorrente" ne chiede il rigetto.

## **DIRITTO**

La controversia concerne la restituzione di oneri connessi a un finanziamento ottenuto contro la cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente.

Preliminarmente va affrontata la questione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall'intermediario, in quanto il contratto è stato concluso in data anteriore al primo gennaio 2009. L'eccezione non è fondata. Questo Arbitro ha avuto modo di chiarire più volte che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio. Da quanto ricostruito in fatto non vi sono dubbi sulla competenza temporale dell'ABF riguardo al ricorso in esame, visto che il finanziamento è stato estinto nel 2011.

Ciò stabilito debbono essere rammentate le norme pertinenti.



In merito ai costi assicurativi occorre richiamare l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"): "Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente... 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato" (nella stessa direzione va l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35 del 2010).

Si noti, poi, che la Banca d'Italia, con il Comunicato del 10 novembre 2009 ("Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori") ha chiarito che, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Indicazione rafforzata a livello interpretativo dal successivo Comunicato del 7 aprile 2011 ("Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate"), con il quale gli intermediari sono stati richiamati ad un rigoroso rispetto della normativa. Si consideri, in conclusione, l'importante e apposita disposizione (art. 125-sexies) del TUB: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Riassunto il quadro normativo di riferimento, riguardo al merito della controversia il Collegio nota che ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio orientamento, ampiamente consolidato, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci



rimborsabili, incluso il premio assicurativo (ex multis si veda ABF Milano 555 e 2084 del 2013).

Una volta indicate le norme rilevanti, sintetizzato l'orientamento consolidato di questo Collegio, e notato che agli atti non v'è la documentazione contrattuale, il Collegio ritiene legittima la richiesta dalla parte attrice riguardo alla quota del premio assicurativo per il periodo di copertura pagato e non goduto, nonché alla quota delle varie commissioni versate. La richiesta avanzata, infatti, riguarda oneri rimborsabili e la somma da restituire va determinata in base al criterio proporzionale *ratione temporis* al netto di quanto già restituito alla ricorrente. Non si può tener conto, invece, di mere promesse di restituzione non supportate dalla prova del loro mantenimento.

Va accolta, inoltre, la richiesta degli interessi espressamente formulata dalla ricorrente, mentre non può essere accolta la richiesta riguardante le spese legali, difettando i requisiti della documentazione del sostenimento delle spese in questione e della necessità dell'ausilio tecnico tenuto conto del complessivo svolgimento dei fatti.

## P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 5.453,03 oltre interessi dalla domanda al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANTONIO GAMBARO